

# Alinistere dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici – Uff.VII

### **DECRETO MINISTERIALE N.19 DEL 20-2-2006**

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale spagnola funzionanti presso istituti statali e paritari.

### IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,n.59";

Visto il D.P.R. 11 agosto 2003,n.319, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca;

Visto il Protocollo Culturale tra l'Italia e la Spagna del 30 ottobre 1997; Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore:

Visto il D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stato emanato il regolamento sulla disciplina degli esami di Stato, previsto dall'art. 1 della legge sopra citata;

Visto il D.M. 23 aprile 2003,n.41, con il quale è stato emanato il regolamento concernente le modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il D.M. 20 novembre 2000,n.429, con il quale è stato emanato il regolamento concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta degli esami di Stato e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;

Visto il D.M. 18 settembre 1998,n.358, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio negli esami di Stato;

Visto il D.M. 24 febbraio 2000, n.49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;

Vista la nota del 02-03-1999 dell'Ambasciata di Spagna concernente i contenuti della quarta prova;

Vista la legge 28-12-2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art.4 della citata legge n.425/1997;

Visto il D.M. 26 gennaio 2006, n.6, relativo all'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore;

Visto il D.M. 26 gennaio 2006, n.7, con il quale è stato determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame;

Visto il D.M. 26 gennaio 2006,n.8, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il D.M. 26 gennaio 2006,n.9, recante criteri e modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il D.M. 20 febbraio 2006, n.16, concernente le norme per lo svolgimento nell'a.s. 2005-2006 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali;

#### **DECRETA**

#### Art.1

### Validità del diploma

Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio della sezione ad opzione internazionale spagnola ad indirizzo linguistico, scientifico e classico, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore spagnoli alle stesse condizioni degli studenti spagnoli, senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un esame di idoneità linguistica.

# Art.2 Commissioni giudicatrici

Nelle commissioni, che valuteranno gli alunni della sezione ad opzione internazionale di cui all'art.1, è assicurata la presenza dei commissari di spagnolo per la lingua spagnola e di quello della materia veicolata nella lingua spagnola.

E' autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata di Spagna, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami.

# Art.3 Ammissione agli esami

I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato presso la sezione ad opzione internazionale spagnola, attesa la peculiarità del corso di studi della sezione medesima.

### Art.4 Prove di esame

L'esame consta di quattro prove scritte e di un colloquio.

- 1) La prima prova scritta è disciplinata dal D.M. 23 aprile 2003,n.41 (durata 6 ore).
- 2) La seconda prova scritta, disciplinata dal medesimo D.M. 23 aprile 2003,n.41:
  - per l'indirizzo linguistico (durata 6 ore) si svolge in una lingua straniera diversa dallo spagnolo, a scelta del candidato;
  - per l'indirizzo classico (durata 6 ore) consiste nella versione dal greco;
  - per l'indirizzo scientifico (durata 6 ore) verte su problemi di matematica;
- 3) La terza prova scritta è disciplinata dal D.M. n.429 del 20 novembre 2000 citato nelle premesse.
- 4) La quarta prova scritta, in lingua spagnola, effettuata il giorno successivo allo svolgimento della terza prova, si articola in due parti riguardanti, rispettivamente, la *Letteratura spagnola* e la *Storia*, veicolata in spagnolo.

### Letteratura spagnola (durata 2 ore):

Il candidato sceglie uno tra i due modelli proposti riguardanti:

- a) analisi di un testo letterario scelto fra le letture obbligatorie dell'ultimo anno, seguita da un commento critico e stilistico del brano che evidenzi anche il contesto letterario, storico, ideologico ed estetico;
- b) risposta a due domande: una di letteratura sull'autore del testo ed un'altra sui costrutti linguistici usati.

Storia (durata 2 ore):

Il candidato sceglie fra due modelli proposti riguardanti:

- a) analisi e risposta a 4 domande relative a un testo breve di carattere storico, giuridico-amministrativo o politico;
- b) definizione a scelta di due concetti o breve caratterizzazione del ruolo svolto da un personaggio storico;
- c) tema su un argomento storico.
- 5) **Il colloquio** è condotto secondo quanto prescritto dal citato D.P.R. n.323/98. Esso, inoltre, prevede domande in spagnolo, formulate dalla Commissione, sui contenuti del programma della materia veicolata in tale lingua nell'ultimo anno.

#### Art.5

#### Valutazione

La valutazione della quarta prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la terza prova; a tal fine la Commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza e la quarta prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da assegnare al complesso delle due prove.

### Art.6

### Rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni di cui al D.M. relativo ai corsi sperimentali.

Roma, 20-2-2006

IL MINISTRO MORATTI